COMUNE DI SENIGALLIA

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL PALAZZETTO COMUNALE BAVIERA

Art. 1 Oggetto e finalità

- 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, condizioni e procedure per la richiesta e concessione degli spazi del palazzetto Comunale Baviera che per la rilevanza artistica e architettonica costituisce un prestigioso elemento del patrimonio culturale della città.
- 2. nelle sale del Palazzetto Comunale Baviera potranno essere ospitare attività convegnistiche, concerti, congressi, meeting, conferenze, incontri istituzionali e politici, mostre d'arte e di artigianato artistico e prodotti tipici locali, altre attività di carattere culturale, celebrazione matrimoni e unioni civili.
- 3. La struttura di cui al precedente capoverso sarà concessa a terzi compatibilmente e subordinatamente all'utilizzo della stessa per attività e iniziative di carattere istituzionale predisposte dall'Amministrazione comunale.

Art. 2 Modalità di richiesta per l'utilizzo del Palazzetto Comunale Baviera

- 1 La richiesta per l'utilizzo del Palazzetto Comunale Baviera dovrà essere formalmente presentata e registrata al protocollo almeno trenta giorni prima della data di svolgimento dell'evento.
- 2 Tale periodo viene elevato a novanta giorni nel caso di richieste per l'allestimento di mostre da tenersi nelle sale del Palazzetto Baviera all'uopo destinate.
- 3 Le richieste devono contenere l'indicazione precisa del soggetto organizzatore, nonché i recapiti della persona fisica o, nel caso di persona giuridica, del legale rappresentante, che si assume la responsabilità dell'uso corretto e conforme al regolamento della struttura richiesta. Deve indicare, altresì, il programma e i contenuti dell'iniziativa che si intende svolgere, l'orario e la durata per cui si chiede la disponibilità del locale.
- 4 La concessione di utilizzo della struttura o l'eventuale motivato diniego, verrà comunicato al richiedente con nota a firma del Dirigente dell'Area competente tempestivamente e comunque non oltre dieci giorni dalla data di presentazione della richiesta. Tale prassi si applica nel caso di richieste per attività convegnistiche, concerti, congressi, meeting, conferenze, incontri istituzionali e politici, celebrazione di matrimoni e unioni civili.
- 5 La concessione delle sale espositive del Palazzetto Comunale Baviera per quanto attiene l'allestimento di mostre d'arte e di artigianato artistico e prodotti tipici locali sarà subordinata alla presentazione di un progetto scientifico redatto da parte del curatore della mostra da presentare nei termini indicati al comma 2 del presente articolo. Sarà la Giunta Municipale, dopo aver acquisito il parer tecnico del Dirigente dell'Area Cultura a decidere in merito alla concessione, avendo riguardo alla qualità dell'evento espositivo proposto ed alla sua compatibilità con le caratteristiche architettoniche e artistiche dell'edificio.

Art. 3

Tariffe e depositi cauzionali per l'utilizzo del Palazzetto Comunale Baviera

- 1 Le tariffe e depositi cauzionali saranno stabilite annualmente dalla Giunta Comunale che provvederà a differenziarle in considerazione della natura giuridica del soggetto richiedente, in relazione alla durata dell'uso concesso, inquadrandole nelle seguenti tipologie:
- a) Aziende, ditte, privati, associazioni equiparabili a soggetti privati e qualsiasi richiedente che abbia scopo di lucro o il cui utilizzo della struttura abbia finalità commerciali;
- b) Associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, ordini professionali, gruppi consiliari;
- c) Enti pubblici (Regione, Provincia, ecc.), istituti scolastici, associazioni senza scopo di lucro, associazioni di volontariato.
- 2 Non è previsto alcun tipo di utilizzo gratuito, salvo quanto disposto dall'articolo 1, comma 1 e dall'articolo 3, comma 1d) del Regolamento per la concessione di contributi, e altri benefici economici nei settori dello sport, cultura, turismo, sviluppo economico e tutela dell'ambiente.
- 3 Il richiedente può avanzare la proposta di organizzare un'iniziativa di particolare rilievo e qualità in collaborazione con il Comune di Senigallia da ospitarsi nella sala conferenze del Palazzetto Comunale Baviera. In caso accoglimento della proposta, da parte dal Giunta Municipale il richiedente è esonerato dal pagamento dell'importo stabilito in ossequio a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo.
- 4 Le tariffe praticate comprendono l'uso della struttura concessa, la fornitura dei servizi e delle attrezzature eventualmente in dotazione (illuminazione, riscaldamento, aria condizionata, videoproiettore, impianto di amplificazione, acqua, ecc.), la presenza di un addetto responsabile dell'apertura e della chiusura dell'edificio.
- 5 Il provvedimento di autorizzazione sulle richieste di utilizzo del Palazzetto comunale Baviera presentate in conformità al vigente regolamento, e al di fuori della tipologia di cui al comma 3 del presente articolo, verrà adottato e comunicato al richiedente dal Dirigente dell'Area Cultura applicando le tariffe d'uso in vigore.

Art. 4 Modalità di pagamento

- 1 Il pagamento della tariffa stabilita dovrà essere effettuato almeno sette giorni prima dell'uso della struttura con le modalità che verranno indicate nella comunicazione di accoglimento della richiesta. Entro tale scadenza dovrà altresì essere consegnata, ovvero trasmessa via fax o via posta elettronica, all'ufficio Cultura la relativa ricevuta di avvenuto versamento.
- 2 In assenza della presentazione della ricevuta di avvenuto versamento il Palazzetto comunale Baviera il soggetto richiedente non potrà utilizzare la sala.
- 3 L'eventuale annullamento della iniziativa per cui è stata concessa la struttura del Palazzetto Comunale Baviera dovrà essere comunicato all'ufficio cultura entro i dieci giorni precedenti la data di utilizzo della struttura richiesta. In questo caso il soggetto richiedente non dovrà corrispondere alcun onere. In qualsiasi altro caso di mancato utilizzo della struttura il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Senigallia il 30% dell'importo comunicato.

Art. 5

- 1 Il Palazzetto Comunale Baviera sarà a disposizione del soggetto cui è stato concesso trenta minuti primi dell'orario richiesto e autorizzato nei caso in cui siano destinati ad ospitare attività convegnistiche, concerti, congressi, meeting, conferenze, celebrazione di matrimoni e unioni civili, incontri istituzionali e politici.
- 2 Nel caso in cui il Palazzetto Comunale Baviera sia stato concesso per l'allestimento di mostre, la struttura sarà a disposizione, di norma, tre giorni prima l'inizio dell'avvenimento espositivo.
- 3 Durante il periodo di utilizzo della struttura il concessionario si impegna ad un corretto e rispettoso utilizzo dello spazio concesso e in occasione di attività convegnistiche, concerti, congressi, meeting, conferenze, celebrazione di matrimoni e unioni civili, incontri istituzionali e politici, il Comune di Senigallia garantirà la presenza di un responsabile a cui il concessionario dovrà comunque sempre fare riferimento per ogni esigenza tecnica ed operativa.

Art. 6 Allestimento delle sale

- 1 In caso di celebrazioni di matrimonio e unioni civili i richiedenti possono, a propria cura e spese, allestire la sala concessa con addobbi floreali e di altro genere tali da non rovinare la struttura e che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente e integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
- 2 Il Palazzetto Comunale Baviera dovranno essere restituiti nelle medesime condizioni in cui sono stati concessi.
- 3 In caso di celebrazioni di matrimonio e unioni civili è assolutamente vietato gettare riso, confetti, coriandoli od altro all'interno e all'esterno del Palazzetto Comunale Baviera.
- 4. I danni causati e la violazione del comma 2 del presente articolo prevedono la perdita della cauzione prevista dall'art. 3, su stima dell'Ufficio Tecnico Comunale. Se il deposito cauzionale dovesse risultare insufficiente a coprire il danno, il concessionario verrà perseguito a norma di legge.
- 5. I concessionari responsabili per danni, che su stima dell'ufficio tecnico superino l'importo della cauzione, non potranno più usufruire dei locali del Palazzetto Baviera per un periodo di anni tre, anche se tali danni sono stati risarciti.

Art. 7 Responsabilità in ordine ai beni esposti in occasione di mostre

1 Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la conservazione dei materiali e degli oggetti di proprietà dei concessionari utilizzati, in deposito o in esposizione presso il Palazzetto Comunale Baviera.

Art. 8 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto trovano applicazione: Il Codice Civile:
- II D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;
- Lo Statuto Comunale.